

Art. 320 codice civile – Rappresentanza e amministrazione dei genitori nell'interesse del figlio minore.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

DOVE

Tribunale Ordinario di Trieste - Volontaria Giurisdizione - Piano terra - Stanza 103 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì

FACSIMILE

Ricorso al giudice tutelare per l'autorizzazione ad accettare eredità con beneficio di inventario in nome e per conto di figli minori, rinunciare all'eredità pervenuta al minore, riscossione di un capitale nell'interesse del figlio minore (ritirabile in cancelleria o scaricabile dalla sezione documenti/modulistica del sito www.tribunale.trieste.it)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

VEDI ELENCO INDICATO NEI FACSIMILE

REGIME FISCALE

- €27,00 in marche da bollo per diritti forfettari, da portare al momento del deposito del ricorso.

DIRITTI DI COPIA

- per il rilascio di copia autentica del provvedimento emesso dal Giudice senza urgenza: €11,63 di marche da bollo per copie conformi da 1 a 4 pagine o da €13,58 per copie conformi da 5 a 10 pagine.